

# SETTORE TECNICO F.I.G.C.

***Stagione Sportiva 2016/2017***

*COMUNICATO UFFICIALE N.255*

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 8 maggio 2017 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MIRCO DI MEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MIRCO DI MEO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver contattato, in data antecedente il 30.06.2010, i calciatori Del Carlo Francesco e Nicoletti Michele regolarmente tesserati per la società Acquacalda San Pietro senza chiedere il necessario nulla osta della società di appartenenza;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- la discussione del deferimento in oggetto era stata inizialmente fissata per la riunione del 12.04.2017, rinviata tuttavia alla data odierna per legittimo impedimento di alcuni membri della Commissione, con sospensione dei termini di cui all’art. 38, comma 5, del CGS del CONI;

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati specie sulla base delle dichiarazioni testimoniali dei signori Pierangelo Gori e Michele Nicoletti

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MIRCO DI MEO** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **due** **mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO GRILLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

* preso atto dell’accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FABRIZIO GRILLI** ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi** di squalifica;

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **VINICIO BISIOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

* preso atto dell’accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **VINICIO BISIOLI** ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta nella misura di **ottanta giorni** di squalifica;

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FLAVIO FERRARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

* preso atto dell’accordo intervenuto, ai sensi dell’art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FLAVIO FERRARO** ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta nella misura di **due mesi** di squalifica;

**RITIENE**

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSIO MARTINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALESSIO MARTINO** è stato deferito è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, in relazione all’art 5, comma 1, del CGS per aver reso dichiarazioni nella trasmissione sportiva televisiva “ Goal” su Rete 6, in data 10.10.2016, ed espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione del calciatore Vincenzo Russo nonché adombrando dubbi sull’operato anche della reputazione e il prestigio del direttore di gara, oltre che dell’organo federale nel suo complesso;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALESSIO MARTINO** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **tre mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **ELENA BRUNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che la sig. **ELENA BRUNO** è stata deferita per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS:

A) per aver apposto, come ammesso in audizione, molteplici firme apocrife del sig. Carlo Giovanni Isola all’epoca presidente dell’ACF 2003 Lucca ASD, seppure dallo stesso autorizzata a tale comportamento;

B) in relazione agli articoli 36 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 40, comma 2, delle NOIF in quanto già tesserata come allenatore in seconda della società e con altri incarichi con la società ACF 2003 Lucca ASD, in data 3.12.2015, contraeva tesseramento come calciatrice con altra società la G.S. C.F. Caprera senza preventivamente richiedere ed ottenere la sospensione dai ruoli dal Settore Tecnico;

C) in relazione all’art. 38, comma 4, delle NOIF per aver continuato ad espletare funzioni di allenatore ed altri incarichi per la predetta società dal 3.12.2015 al 29.04.2016, data del suo esonero, nonostante non potesse svolgere tali funzioni avendo contratto tesseramento con l’altra società la G.S. C.F. Caprera;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- quanto al capo di imputazione sub lettera A):

- risulta non contestato che la deferita ha apposto le firme apocrife previa autorizzazione del Presidente della ACF 2003 Lucca ASD, sig. Carlo Giovanni Isola, così come riconosciuto nelle stesse conclusioni dell’atto di deferimento;

- dal quadro probatorio emerge altresì chiaramente che tali firme, apposte sugli atti di svincolo delle calciatrici, non hanno determinato alcun danno alla società né alcun vantaggio alla deferita, giacché sia il deceduto Presidente Isola, sia il nuovo Presidente Ciocchetti hanno sempre manifestato la volontà di non vincolare i propri tesserati per più di un anno (cfr. le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Ciocchetti alla Procura federale il 10.11.2016);

- ciononostante, sul piano disciplinare, il comportamento della deferita appare contrario a correttezza in quanto potenzialmente idoneo a ledere la pubblica fede e dunque meritevole di essere sanzionato seppure in misura minima;

- quanto ai capi di imputazione sub lettere B) e C), connessi tra loro:

- risulta documentalmente comprovato che la deferita in data 7.12.2015 ha richiesto apposita deroga volta a poter svolgere l’attività di calciatrice per il G.S. C.F Caprera Calcio contestualmente all’attività di allenatore per la A.C.F. 2003 Lucca ASD; richiesta questa che è stata espressamente accolta dalla FIGC con nota del 21.12.2016 avente efficacia retroattiva come specificato nella stessa nota del 21.12.2016;

- pertanto, la deferita ha svolto la contestata doppia attività, in assenza di deroga, solo per pochissimi giorni, ossia per il periodo intercorrente tra la data di tesseramento per il G.S. C.F. Caprera Calcio, avvenuto il 3.12.2015, e appunto il 7.12.2015;

- si tratta quindi di violazione di gravità minima;

**P.Q.M.**

dichiara la sig. **ELENA BRUNO** responsabile degli addebiti disciplinari che le sono stati contestati e, di conseguenza, le infligge complessivamente la sanzione della squalifica per **trenta giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **MIRKO CIVETTINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MIRKO CIVETTINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, e art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2015/16 attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di calciatori poi, verificatasi a favore della società ASD Sacco S. Giorgio nella stagione sportiva successiva, cioè 2016/17;

- per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, e art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1, delle NOIF perché sta svolgendo nella stagione sportiva 2016/17 l’attività di tecnico per la squadra Under 21 calcio a cinque della società ASD Sacco S. Giorgio senza esserne regolarmente tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto.

Ritenuto che:

- deve preliminarmente respingersi l’eccezione di carenza di giurisdizione in quanto il deferito pur non essendo tesserato per alcuna società risulta iscritto all’albo del Settore Tecnico e ciò, secondo la costante giurisprudenza, è sufficiente a fondare la giurisdizione di questa Commissione;

- nel merito non risulta comprovata con sufficiente grado di certezza l’attività di proselitismo contestata al deferito, mentre risulta ampiamente comprovata l’attività di natura tecnica prestata per la ASD Sacco San Giorgio nella stagione sportiva 2016/17 in assenza di tesseramento (cfr. non solo le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del deferito ma altresì le dichiarazioni rese dal sig. Peroni Claudio, Dirigente della società, dal Direttore Sportivo Vito Lorenzini e dal giocatore Andrea Roveda);

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MIRKO CIVETTINI** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **quattro mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA NEGRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUCA NEGRI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché del punto 2.6 del C.U. n.1 della stagione sportiva 2015/16, per aver organizzato e diretto, nel maggio del 2016, una partita di allenamento presso il Centro Sportivo della società ASD Massimina, alla quale parteciparono diversi calciatori della società ASD Tevere Roma, in assenza di nulla osta di quest’ultima società che, peraltro lo aveva negato, ed in vista di un tesseramento del tecnico medesimo e di alcuni calciatori, tesseramento poi verificatosi nella successiva stagione sportiva a favore della società ASD Massimina;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUCA NEGRI** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **sei mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO CIARIMBOLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARCO CIARIMBOLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 4, delle NOIF nonché dell’art. 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2015/16 la doppia attività con società A.S.D. Terni Est e con la società A.S.D. Academy Udinese;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dallo stesso deferito;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MARCO CIARIMBOLI** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per tre mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **MARTINO SALSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARTINO SALSA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38, comma 1, e 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2016/17 dapprima attività di preparatore atletico per la società ASD Bulè Sport Village per poi assumere il ruolo di responsabile tecnico della squadra senza essere in costanza di tesseramento con la stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MARTINO SALSA** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per tre mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO CONTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALBERTO CONTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 28, del Regolamento del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica aver per aver consentito e, comunque non impedito alla società di appartenenza Avezzano Calcio srl, di partecipare ad una gara amichevole in ambito di un Raduno per giovani calciatori tenutosi ad Avezzano, senza accertarsi che fosse stata richiesta la preventiva autorizzazione federale prevista dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico FIGC;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ALBERTO CONTI** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per tre mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO FIORANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MASSIMO FIORANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e all’art. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver prestato la propria attività di allenatore con la società Major Alessandrina senza esserne tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati anche sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo deferito.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **MASSIMO FIORANI** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per tre mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **FABRIZIO BARACCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABRIZIO BARACCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e in relazione agli artt. 34, comma 1, 36, comma 1 e 3, 38, comma 1, e 41, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38, comma 1 e 4, delle NOIF per aver prestato nella stagione sportiva 2014/15 la propria attività di allenatore con la società ASD Spartak S. Damiano senza esserne tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati, nonché ammessi anche dal deferito;

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **FABRIZIO BARACCO** responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per cinque mesi.**

Firenze, 10 maggio 2017

IL VICE PRESIDENTE

(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Paolo Piani Gianni Rivera